

di avere subito le seguenti condanne penali _____

di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____

e di non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

H) di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause.

I) (eventuale) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:

_____.

L) di possedere il seguente titolo di studio:

diploma di maturità _____, rilasciato

da (Istituto) _____, con sede in _____

_____ con votazione di _____ nell'anno scolastico _____.

M) di possedere idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a selezione.

N) di essere / di non essere in possesso della patente di guida n. _____,

Cat. ____, rilasciata in data _____ da _____.

(crociare la voce che interessa)

O) di essere nella Posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (*solo per i candidati maschi*).

_____.

P) di accettare senza riserve, avendone preso conoscenza, le norme e condizioni della presente procedura di concorso.

Q) di appartenere alla seguente categoria indicate nell'allegato B) al bando che danno diritto a preferenza a parità di merito, _____, mediante il seguente titolo _____.

R) di chiedere, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/92, (per eventuali portatori di handicap), la concessione dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi:

Data, _____

Firma del Candidato

Allegati obbligatori:

- copia fotostatica del documento di identità personale;
- ricevuta di versamento della tassa concorso di €. 3,87;
- documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge;
- eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria, attestante la necessità di tempi aggiuntivi, nonché di sussidi necessari, relativi alla dichiarata condizione di handicap.

1) In base all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno la preferenza a parità di merito sono:

- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati per fatto di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati nel settore pubblico o privato;
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- gli invalidi ed i mutilati civili;
- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli di preferenza, l'ulteriore preferenza è determinata:

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- dalla minore età (L. n. 191/1998).

2) Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/03/1967, n. 223 e s. m. e i., costituiscono cause impeditive dei diritti di elettorato attivo e passivo e conseguentemente, escludono il pieno godimento dei diritti politici, le seguenti:

- a) l'esser stati dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- b) l'esser stati sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della Legge 3 agosto 1988 n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- c) l'esser stati sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del Codice Penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- d) l'esser stati condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- e) l'esser stati sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato e la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.